



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 18 MAG. 2020

Prot. n. A001/2020/ 271453/1

Ordinanza

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO altresì l'articolo 8, comma 1, numero 21) dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica e l'articolo 9, primo comma numero 3 che assegna alle Province autonome competenza in materia di commercio, in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

CONSIDERATO che la previsione del DPCM 26 aprile 2020 sopra citata trova applicazione a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, secondo quanto previsto dal medesimo DPCM all'articolo 10, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che le previsioni del DPCM 17 maggio 2020 sopra citato sono efficaci fino al 14 giugno 2020, restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del citato decreto;

CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

SENTITO in proposito il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e convenuto che, laddove nel DPCM 17 maggio 2020 si fa riferimento all'ambito territoriale regionale, quest'ultimo sia inteso come territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e non come territorio della singola Provincia autonoma per quanto riguarda gli spostamenti individuali consentiti;

CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico provinciale, in funzione dell'andamento dell'evoluzione della crisi epidemiologica;

RICHIAMATE tutte le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l'emergenza COVID-19 e relative motivazioni;

VISTO l'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3;

VISTO il documento dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento dal titolo "REPORT COVID-19: LA MALATTIA – aggiornamento al 12 maggio 2020", che evidenzia il costante trend di rallentamento dell'epidemia nell'ultimo periodo sul territorio provinciale;

RITENUTO che, in considerazioni delle modalità con cui si diffonde il virus e ai fini del contenimento delle occasioni di possibile contagio, sia opportuno prescrivere l'obbligo generalizzato di mascherina una volta fuori dall'abitazione o domicilio, secondo modalità ragionevoli;

TENUTO conto che con ordinanza del Presidente di data 11 maggio 2020 prot. n. A001/2020/258182/1 sono stati considerati spostamenti consentiti quelli dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni provinciali confinanti con la Regione del Veneto per andare a trovare i propri congiunti che risiedono o hanno il domicilio nei territori comunali posti al di là del rispettivo confine con la Regione del Veneto, così come concordato con il Presidente della predetta Regione;

CONSIDERATO che, come fortemente richiesto dalle comunità interessate per questioni socio/economiche, risulta ora necessario consentire gli spostamenti dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni provinciali confinanti con la Regione del Veneto e viceversa al fine di recarsi presso tutte le attività economiche aperte nei rispettivi comuni confinanti, da giustificare tramite apposita autocertificazione;

CONVENUTO altresì con il Presidente della Regione del Veneto, in considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico dei rispettivi territori regionale/provinciale e vista l'esigenza manifestata da numerosi cittadini residenti nelle zone di confine fra la regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, ritenere ragionevole consentire gli spostamenti reciproci dei cittadini residenti/domiciliati nelle province confinanti tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per andare a trovare i congiunti residenti/domiciliati, da giustificare tramite apposita autocertificazione;

CONSIDERATO che l'intento di cui al periodo precedente è stato manifestato con nota congiunta dei Presidenti della Provincia Autonoma di Trento e della Regione del Veneto di data 15 maggio 2020 prot. n. A001/2020/268481/21-2020-4 ai rispettivi organi prefettizi di competenza, ossia alle Prefetture di Verona, Vicenza, Belluno e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

TENUTO conto della circostanza che, con il riavvio a far data dal 18 maggio 2020 della maggior parte delle attività lavorative per un numero considerevole di persone residenti/domiciliate sul territorio provinciale, i centri commerciali al dettaglio di cui alla legge provinciale n. 17 del 2010 saranno molto frequentati nei giorni di domenica e festivi, come normalmente avviene di solito e come verosimilmente si verificherà nelle prossime settimane (soprattutto in caso di condizioni atmosferiche avverse, in circostanza delle quali le persone tendono a visitare i centri commerciali non potendo frequentare spazi all'aria aperta), appare ragionevole, in un'ottica di prevenzione e tutela della salute pubblica, chiudere in tali giorni (domenica e festivi), fino al 2 giugno 2020 compreso, i predetti centri commerciali al fine di evitare probabili assembramenti difficilmente gestibili sia dentro che in prossimità degli stessi, evitando così la creazione di condizioni particolarmente favorevoli al contagio da Covid-19. Le stesse considerazioni, in aggiunta alle motivazioni di cui alle precedenti ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia che ne disponevano già la chiusura, valgono anche per le attività di vendita di generi alimentari elencate nell'allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, per le quali viene pertanto confermata la chiusura nei giorni di domenica e festivi fino al 2 giugno 2020 compreso;

TENUTO altresì conto della necessità di riprendere le attività per il reclutamento del personale necessarie per le assunzioni negli enti in sostituzione del personale cessato e che cesserà dal servizio;

APPURATO che è tecnicamente possibile effettuare le prove concorsuali nel rispetto delle norme di sicurezza già definite per altre attività;

CONSTATATO che anche a livello nazionale sono in previsione disposizioni che consentono di riprendere i concorsi pubblici;

RITENUTO che la suddetta possibilità possa interessare anche il settore privato con riguardo alle selezioni di personale;

TENUTO conto che con il DPCM 17 maggio 2020, articolo 1, comma 1, lettera gg) è stata autorizzata la riapertura dei servizi alla persona (in particolare di estetista e acconciatore) e che, nel rispetto di tale lettera e dell'articolo 34 della L.P. 3/2020, la Giunta provinciale con deliberazione nr. 656 del 16.05.2020 ne ha stabilito la riapertura a far data dal 18.05.2020 approvando, conseguentemente, il necessario "*Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività di cura alla persona – rischio biologico COVID-19*" (allegato 3, delibera 656/2020).

CONSIDERATA la necessità, a fronte delle richieste manifestate e delle necessità organizzative dei prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori, di prevedere la possibilità per gli stessi di organizzare le rispettive prestazioni lavorative secondo la modalità oraria più confacente in deroga a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 11 del DPP5 novembre 2008, nr. 52-159/Leg., attuativo della legge 1 agosto 2002, nr. 11 e ss.mm..

TENUTO conto che con il citato DPCM 17.05.2020 all'articolo 1, comma 1. lettere d) ed f) è disciplinata l'attività sportiva e motoria all'aperto e presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, e che queste ultime sono consentite a partire dal 25.05.2020 sulla base di linee guida cura dell'Ufficio per lo Sport o specifici indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome.

CONSIDERATO che con ordinanza del Presidente di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1, lettere b) e c) del dispositivo, è stata prevista l'effettuazione di determinate attività sportive e le relative modalità. Ritenuto di confermare dette modalità nelle more della definizione degli indirizzi operativi che saranno prossimamente emanati.

Tutto ciò premesso,

il Presidente

ordina quanto segue

Misure di contenimento, di informazione e di prevenzione della diffusione del COVID-19

- a) fermo restando il rispetto delle misure fondamentali per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid-19 (ossia, l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra non conviventi, il divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati, l'uso obbligatorio della mascherina come di seguito specificato e l'igiene costante e accurata delle mani), a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio provinciale e, più in generale, regionale disposte con le pregresse ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia e, nell'ambito degli spostamenti e comportamenti individuali, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 e al Dpcm del 17 maggio 2020, con le ulteriori prescrizioni e/o specificazioni di cui alle lettere successive;
- b) l'uso della mascherina è obbligatorio una volta fuori dalla propria abitazione o domicilio.

Nei viaggi su mezzo privato da soli o in presenza di componenti dello stesso nucleo familiare convivente ovvero in luogo isolato o area pubblica o privata in cui vi è presenza di sole persone conviventi non sussiste l'obbligo di uso della mascherina.

Durante lo svolgimento di attività sportiva, in luoghi o aree urbane frequentate da altre persone, è sempre obbligatorio l'uso della mascherina (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

a chi fa corsa a piedi utilizzando marciapiedi o parchi in aree urbane o i ciclisti qualora percorrano piste ciclabili frequentate anche da pedoni).

In altri luoghi o aree, chi svolge attività sportiva ha l'obbligo dell'uso della mascherina nell'ipotesi in cui si trovi in prossimità di altre persone.

E' altresì obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è obbligatorio indossare la mascherina:

- per accedere a tutte le attività di vendita/economiche/commerciali/professionali aperte sul territorio provinciale, alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali;
- per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
- per gli avventori che accedono ai mercati comunali e ad ogni altra area di vendita all'aperto;
- per accedere agli uffici della pubblica amministrazione;
- per accedere a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Nei locali di ristorazione, gli avventori devono indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. Sussiste altresì l'obbligo di mascherina anche per quegli avventori che prelevano cibo e/o bevande da asporto, mentre non vi è chiaramente l'obbligo di usare la mascherina per il consumo veloce all'aperto di alimenti/bevande (come, ad esempio, bibite, caffè, gelati, pasticceria, snack, brioche) che devono essere consumati nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno un metro, tranne tra conviventi), evitando in modo assoluto di formare assembramenti ed allontanandosi immediatamente qualora fossero già presenti (la mascherina deve essere reindossata immediatamente completato il consumo).

Per l'obbligo di usare la mascherina, così come degli altri dispositivi di protezione individuale, da parte degli operatori economici si rimanda ai vari protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore economico di riferimento o in ambiti analoghi;

- c) rientrano tra gli spostamenti consentiti, da giustificare tramite apposita autocertificazione, quelli dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni provinciali confinanti con la Regione del Veneto e viceversa sia per andare a trovare i propri congiunti che risiedono o hanno il domicilio nei territori comunali posti al di là del rispettivo confine con la Regione del Veneto sia per raggiungere detti territori comunali al fine di fruire di tutte le attività economiche ivi aperte;
- d) previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti della Provincia autonoma di Trento e della Regione Veneto agli organi prefettizi competenti, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione provinciale, è ammesso lo spostamento reciproco per visite ai propri congiunti, anche al di fuori del territorio trentino e veneto, da parte dei residenti nelle province confinanti tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto (ossia, lo spostamento reciproco dei residenti per visite ai propri congiunti tra la provincia di Trento e le province di Verona, Belluno e Vicenza), da giustificare tramite apposita autocertificazione;
- e) in ambito provinciale, in materia di attività economiche, produttive e sociali, si applicano i contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati o recepiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 e secondo la tempistica dalla stessa disposta, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali laddove esistenti;
- f) gli operatori economici che, nell'ambito dell'emergenza COVID-19, già operano sul territorio provinciale ancor prima del 17 maggio 2020 per effetto di ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia o per effetto delle deliberazioni di Giunta provinciale adottate ai

sensi dell'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 o per effetto di disposizioni statali, proseguono la loro attività nel rispetto delle protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati o recepiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 o, in mancanza, di quelli adottati a livello statale;

- g) resta salva, fintantoché sono vietati gli spostamenti in una regione diversa da quella in cui attualmente ci si trova ad eccezione di quanto previsto alle precedenti lettere c) e d), la disposizione di cui alla lettera g) di cui al dispositivo dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 2 maggio 2020 prot. n. 241403/1 secondo la quale "i residenti/domiciliati nel territorio provinciale che, nell'ambito degli spostamenti consentiti, si trovano a transitare sul territorio di altra Regione confinante per spostarsi tra Comuni diversi della Provincia non possono fermarsi sul territorio attraversato facente parte di altra Regione confinante, tranne che per motivi di forza maggiore";
- h) resta salva, fintantoché permane l'obbligo per le persone provenienti dall'estero di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un determinato periodo come confermato dal DPCM 17 maggio 2020, la disposizione di cui alla lettera bb) di cui al dispositivo dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 2 maggio 2020 prot. n. 241403/1 in materia di "ditte boschive estere impegnate nell'emergenza Vaia", ossia che "che, se le ditte straniere impiegate nell'esbosco di lotti boschivi conseguenti alla tempesta Vaia sono in grado di attrezzare presso i cantieri di esbosco idonee strutture mobili per l'accoglienza dei boscaioli che garantiscano che la quarantena prescritta dai DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le garanzie di igiene, sicurezza e isolamento prescritte dai medesimi DPCM, nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possono svolgere i lavori di esbosco, nel medesimo cantiere in cui sono le strutture di accoglienza, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie relative. Per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa qui prevista nel corso della quarantena, saranno emanate specifiche linee guida attuative";
- i) per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura nei giorni di domenica e festivi, dalla data della presente ordinanza e fino al 2 giugno 2020 compreso, dei centri commerciali al dettaglio di cui alla legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17, nonché delle attività di vendita di generi alimentari elencate nell'allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020;
- j) possono essere riprese le procedure concorsuali pubbliche e private qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con obbligo di utilizzo della mascherina, arieggiamento naturale delle aule in cui si tengono le prove e misure che evitano in ogni caso assembramenti di persone; gli enti pubblici ad ordinamento provinciale, nelle more dell'adeguamento della normativa sui concorsi, possono comunque organizzare le procedure concorsuali secondo indicazioni normative e amministrative emanate a livello nazionale;
- k) è confermato quanto stabilito con l'ordinanza del Presidente di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1 alle lettere b) e c) del dispositivo.
- l) per le motivazioni di cui in premessa, di prevedere la possibilità per i prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori di organizzare le rispettive prestazioni lavorative secondo la modalità oraria più confacente in deroga a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 11 del DPP5 novembre 2008, nr. 52-159/Leg., attuativo della legge 1 agosto 2002, nr. 11 e ss.mm., determinando liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo.
- m) il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, compreso la violazione dell'obbligo di uso della mascherina, comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. Resta inteso che non sono passibili di sanzione gli esercenti delle attività economiche qualora le violazioni siano commesse fuori dei rispettivi locali o aree di vendita/esercizio.

Restano vigenti le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l'emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 2 giugno 2020 compreso.

Restano salvi eventuali diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle varie disposizioni statali e provinciali.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento, alla Provincia autonoma di Bolzano, alla Regione del Veneto ed alle Prefetture di Verona, Belluno e Vicenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Fugatti', with a long, sweeping horizontal line extending to the left.